



FABBRICA EUROPA
Little Fun Palace

9 Maggio 2019 | Stazione Leopolda, Firenze

QUELL'INTRIGANTE COPPIA: GENERE E DIRITTI UMANI

Giovanna Gilleri | Ricercatrice PhD, European University Institute

Concetti chiave

1. Esiste una pluralità di soggettività di genere.
2. I diritti umani possono essere usati come uno strumento di emancipazione.
3. Ci sono limiti ontologici all'incorporazione delle soggettività di genere nel diritto.

Abstract

Aborto. 'Porno vendetta'. 'Teoria Gender'. Quote rosa. Omofobia. Transfobia. Stereotipi di genere. Unioni civili. E ancora: violenza di genere, parità di genere, discriminazione di genere. Genere, genere, genere. E poi, principio di non-discriminazione sulla base del sesso, del genere, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, delle caratteristiche sessuali. Uguaglianza formale. Uguaglianza sostanziale. Diritti delle donne. Diritto all'integrità fisica. E ancora: diritto alla libertà da trattamenti inumani e degradanti, diritto alla vita familiare, diritto alla salute. Diritti, diritti, diritti. La realtà che ci circonda ci bombarda quotidianamente di espressioni ancorate a concetti fondamentali per lo sviluppo di ciascun individuo: il genere e i diritti umani. **Quale rapporto c'è tra il genere e i diritti umani nell'Europa in cui viviamo oggi?** Per rispondere a questa domanda sull'interazione tra genere e diritti umani, dobbiamo prima chiederci **cosa sia il genere e cosa siano i diritti umani e quale significato essi abbiano nell'Europa di oggi**. Tanto i diritti quanto il genere rimandano a una molteplicità di libere formulazioni e creazioni personali. Come abbiamo visto, le questioni connesse al genere possono toccare ambiti differenti della vita di ciascuno, corpi diversi, insomma soggettività disparatissime. I diritti, a loro volta, sono plurimi – sempreché vengano implementati nella loro totalità, cosa assai rara, anche nelle più inclusive democrazie attuali. I diritti formano una rete di salvataggio e di slancio, sostenuta da un sistema di protezione internazionale dalle radici giuridiche decennali e dalle origini filosofiche centenarie. Ovviamente, questo paragone concerne due elementi qualitativamente differenti: da un lato una costruzione di natura sociale (il genere) e dall'altro un sistema di protezione giuridica (i diritti).

A partire da queste premesse, il talk procederà su due linee parallele, destinate poi ad incontrarsi. La prima parte del discorso affronterà la nozione di genere, ispirandosi agli studi di genere di stampo filosofico e sociologico. Spiegheremo la differenza tra le varie categorie entrate nel linguaggio tanto quotidiano quanto giuridico: **genere, sesso, identità di genere, orientamento sessuale, caratteristiche sessuali**. Ad ogni categoria di genere corrispondono una o più categorie di soggetti che il linguaggio comune e, parzialmente, i diritti umani hanno incorporato: uomo, donna, transessuale, transgender, trans, gay, lesbica, bisessuale, intersex. Raccontando le possibilità creative per l'individuo di esprimere la propria soggettività, rifletteremo sulla



particolarità che racchiude e esprime ogni essere umano. Intraprenderemo, quindi, il viaggio lungo la seconda parte del discorso: i diritti umani. Ci interrogheremo, anzitutto, sui **limiti di un linguaggio identitario**, facendo riferimento all'evoluzione dell'analisi giuridica. **Chi è la 'donna'? Esiste una Donna, unica, universale?** La cosiddetta **intersezionalità** come strumento di disamina delle differenti situazioni soggettive permette di dimostrare che ogni donna, così come ogni individuo inserito in una determinata categoria sociale e giuridica, ha delle caratteristiche, dei bisogni e dei desideri particolari. La donna lesbica, il bambino intersex, la donna transgender migrante: sono alcuni dei numerosi esempi in cui la combinazione di molteplici esperienze nella vita della stessa persona richiede che il diritto provveda alla protezione di quest'ultima tenendo conto dei differenti tipi di discriminazione cui potrebbe essere soggetta.

Pertanto, **principio di non-discriminazione** è fondamentale nell'apprezzamento dell'esistenza di intra-discriminazioni e inter-discriminazioni, ovvero di discriminazioni all'interno dello stesso gruppo ('donne', 'uomini', 'gay', 'trans') e discriminazioni tra gruppi differenti ('donne' versus 'uomini', 'omosessuali' versus 'eterosessuali'). Esso è racchiuso nelle principali fonti internazionali di tutela dei diritti umani. A livello europeo, ci soffermeremo sulla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e sulla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Con riferimento all'esempio delle donne, **definiremo il complesso concetto di discriminazione** guardando al Convenzione delle Nazioni Unite per l'Eliminazione di tutte le Forme di Discriminazione nei Confronti della Donna (CEDAW). CEDAW è diventata la fonte di ispirazione delle successive convenzioni dedicate alle donne nelle Americhe, in Africa e, infine, a livello del Consiglio d'Europa (Convenzione di Istanbul). Partendo dalla definizione di discriminazione contenuta in CEDAW, ci chiederemo se ed in quale misura essa possa applicarsi a soggettività di genere differenti dalle donne. Questo ci porterà a confrontare un approccio al principio di non-discriminazione basato sull'identità di un gruppo ('donne', 'transgender') a quello basato sulla categoria ('genere', 'razza', 'età').

L'incontro tra genere e diritti umani si dimostra essere, quindi, molto 'intrigante'. Il vocabolario Treccani riporta due significati alla voce 'intrigante': (1) 'di persona s'intromette abitualmente e volentieri negli affari degli altri'; e (2) 'che interessa, che coinvolge e attrae; avvincente, interessante'.¹ Infatti, reciprocamente, il diritto s'intromette nella regolamentazione del genere, così come il genere s'intromette nei diritti umani per chiederne la protezione. Genere e diritti umani si attraggono a vicenda, ma questa attrazione, per quanto avvincente, non sempre si traduce in un pacifico incontro. Da un lato, proteggere la pluralità di soggettività di genere significa riconoscerne giuridicamente l'esistenza in quanto esseri umani '*all different, all equal*'.² Dall'altro lato, le richieste – dei movimenti sociali, dei giuristi ricoprenti posizioni minoritarie o radicali – di modifica delle definizioni e delle interpretazioni prevalenti richiedono molti anni, se non decenni. La molteplicità di soggettività di genere, in continua evoluzione nel tempo e nello spazio, entra in tensione con i tempi dilatati del diritto, specialmente di quei diritti sovranazionali la cui modifica o adozione richiede l'accordo tra plurimi Stati, aventi differenti culture, politiche e giuridiche e non solo. Infine, ci si può ben interrogare sulla tensione, forse irrisolvibile, tra l'instabilità delle soggettività di genere e le categorie di genere cristallizzate nel diritto che, per loro essenza, stabiliscono i confini di un dentro alla e di un fuori dalla categoria, determinando l'*inclusione* di alcuni soggetti *nella*, ma l'*esclusione* di altri *dalla* protezione giuridica. Il futuro potrà essere caleidoscopico, ma solo a fronte di un diritto flessibile che riconosca e accolga le costellazioni di genere. Questa è una risposta non definitiva, che lascia spazio a conclusioni soltanto aperte.

¹ Dizionario Treccani, 'intrigante' <<http://www.treccani.it/vocabolario/intrigante/>> (ultimo accesso 30 marzo 2019)

² Citazione della omonima campagna contro ogni forma di discriminazione promossa dal Consiglio d'Europa negli Stati Membri a partire dal 2006.